



FLC CGIL
Ravenna

federazione lavoratori
della conoscenza



...in primo piano

22/02/2022 n 33

Nuove aliquote Irpef e rimodulazione delle detrazioni: emanata la circolare dell'Agenzia delle entrate

In applicazione della legge di bilancio 2022. Si conferma il carattere iniquo dell'intervento sul fisco: chi ha poco riceverà poco



L'agenzia delle entrate con [Circolare 4/E del 18 febbraio 2022](#) fornisce chiarimenti in merito all'applicazione delle norme contenute nella legge di bilancio 2022 ([Legge 234/21 art. 1 commi 2-8](#)) che hanno modificato il sistema di tassazione delle persone fisiche.

Scaglioni e aliquote d'imposta

La circolare ricorda che il comma 2 lettera a) modifica la struttura delle aliquote e degli scaglioni dell'Irpef

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Rispetto alla situazione odierna

- la prima aliquota rimane invariata
- la seconda aliquota viene abbassata dal 27% al 25%;
- la terza aliquota viene abbassa dal 38 al 35% e vengono ricompresi i redditi fino a 50.000 euro (il limite dell'aliquota al 38% è ad oggi collocato a 55.000 euro)

Per affissione all'albo sindacale

- i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43% (attualmente tale aliquota si applica oltre la soglia dei 75.000 euro)
- è soppressa l'aliquota del 41%
- Questo lo schema di calcolo dell'Irpef sulla base delle nuove norme

SCAGLIONI 2022	ALIQUOTE 2022	IMPOSTA DOVUTA
fino a 15.000 euro	23 per cento	3.450
da 15.001 euro e fino a 28.000 euro	25 per cento	3.450 euro + 25 per cento sul reddito che supera i 15.000 euro fino a 28.000 euro
da 28.001 euro e fino a 50.000 euro	35 per cento	6.700 euro + 35 per cento sul reddito che supera i 28.000 euro fino a 50.000 euro
Oltre 50.001	43 per cento	14.400 euro + 43 per cento sul reddito che supera i 50.000 euro

Rimodulazione delle detrazioni

Il comma 2 lettera b) della legge 234/21 modifica il regime delle detrazioni IRPEF. Riguardo ai redditi da lavoro dipendente le detrazioni previste sono le seguenti

Fino a 15.000: 1.880 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 1.380)

Oltre 15.000 fino a 28.000: $1.910 + 1.190 * [(28.000 - \text{reddito}) / (28.000 - 15.000)]$

Oltre 28.000 fino a 50.000: $1.910 * [(50.000 - \text{reddito}) / (50.000 - 28.000)]$

Oltre 50.000: nessuna detrazione

Per i redditi da 25.000 e fino a 35.000 euro, l'importo della detrazione è incrementato di 65 euro.

Tali detrazioni sono rapportate al periodo di lavoro svolto nell'anno.

Attenzione! Ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata per violazione dell'obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19

Modifica delle norme su la riduzione del cuneo fiscale di cui al DL 3/20

Il comma 3 della legge 234/21 prevede che il cd bonus 100 euro ossia il trattamento integrativo previsto dall'articolo della legge 3/20 sia riconosciuto ai redditi fino a 15.000 euro (attualmente 28.000).

Il trattamento integrativo è riconosciuto ai redditi sopra i 15.000 euro e fino a 28 mila se l'ammontare delle detrazioni indicate (per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti previsti dall'articolo 15 del TUIR, per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) è superiore all'imposta lorda. In questo caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l'imposta lorda.

Nuovo assegno unico e universale

Come è noto a decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Conseguentemente a decorrere dal 1° marzo 2022

- cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità
- è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli).

Pertanto, fino alla fine di febbraio del 2022, restano in vigore le misure in essere, ossia le detrazioni per i figli minori di 21 anni e la detrazione per famiglie numerose.

Differimento dei termini relativi alle addizionali regionali e comunali all'Irpef

Il comma 5 della legge 234/21 differisce dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine entro il quale le regioni sono tenute a pubblicare l'eventuale maggiorazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale. L'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata all'1,23 per cento. Tuttavia, ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, può stabilire una maggiorazione non superiore a 2,1 punti percentuali. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, che applicano la stessa aliquota base dell'1,23 per cento possono stabilire, invece, una maggiorazione non superiore a 0,50 punti percentuali

Il comma 6 stabilisce che entro il 13 maggio 2022 le Regioni e le Province Autonome provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale ai fini della pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it.

Il comma 7 prevede che entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni modificano per l'anno 2022 gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale.

Esclusione Irap per le persone fisiche

La circolare ricorda che l'art. 1 comma 8 della Legge 234/21, esenta dall'imposta regionale sulle attività produttive – IRAP dal periodo d'imposta 2022

- le persone fisiche esercenti attività commerciali
- le persone fisiche esercenti arti e professioni.

Pertanto le persone fisiche esercenti arti e professioni dal 1° gennaio 2022 non sono più tenute al rispetto degli obblighi documentali, contabili, di versamento dell'acconto e del saldo dell'Irap, nonché dell'obbligo di presentazione della dichiarazione Irap.

Diversamente, permangono tutti gli obblighi documentali, contabili, dichiarativi, di versamento dell'imposta, in acconto e a saldo, relativi ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Commento

Si conferma il carattere iniquo dell'intervento sul fisco: chi ha poco riceverà poco. Uno degli esempi presente nella circolare conferma questa valutazione: chi ha un reddito di € 50.000 avrà un risparmio d'imposta rispetto al 2021 di € 739; chi ha un reddito di € 30.000 il risparmio è di € 84. Come già segnalato dalla CGIL per i lavoratori dipendenti i vantaggi più elevati andranno per coloro che hanno un reddito imponibile oltre i quarantamila euro.

Ricordiamo che per tamponare scelte palesemente ingiuste sono state istituite le "pecette" nella cifra fissa di 65 euro all'anno per i lavoratori dipendenti (per i redditi da 25mila euro a 35mila). Inoltre solo per il 2022 si interviene attribuendo temporaneamente uno sconto dello 0,8% sui contributi sociali per chi ha una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non superiore a 2.692 euro al mese, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Una logica iniqua che prevede "vantaggi fiscali" irrisori per lavoratori e pensionati con redditi bassi e medio-bassi.

Convertito in legge il decreto che ha prorogato lo stato di emergenza: sintesi dei contenuti e ricadute sui settori della conoscenza

Molte modifiche introdotte dal parlamento su green pass base e rafforzato, autosorveglianza e quarantena fiduciaria, lavoratori fragili e congedi parentali



È entrata in vigore il 19 febbraio 2022 la [legge 11/22](#) di conversione del decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19."

[Qui](#) il testo coordinato del provvedimento

Numerose le modifiche apportate rispetto al testo originario che assorbe i contenuti del decreto legge 229/21 che contestualmente viene abrogato.

Abrogato anche il Decreto Legge 2/22 (Disposizioni urgenti per consentire l'esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del Presidente della Repubblica).

Forniamo una sintesi dei contenuti del provvedimento con particolare riferimento alle disposizioni che impattano direttamente o indirettamente sui settori della conoscenza, alla luce di tali modifiche.

Disposizioni di carattere generale

Proroga dello Stato di emergenza

Lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è prorogato fino al 31 marzo 2022.

Conseguentemente il Capo della Protezione Civile e il Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica Covid-19 possono continuare ad adottare ordinanze per la prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19.

Autosorveglianza e quarantena

Coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei centoventi giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, si applica il regime di autosorveglianza e non di quarantena precauzionale. L'autosorveglianza si applica anche in tutti i casi di guarigione successiva al completamento del ciclo primario oppure successiva alla dose di richiamo.

L'autosorveglianza consiste nell'obbligo

- di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19
- di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Ricordiamo che per l'applicazione del regime di autosorveglianza nell'ambito dei servizi educativi e nell'ambito scolastico, si applica l'articolo 6 del [Decreto Legge 5/22](#) attualmente in fase di conversione alle Camere.

Criteri e modalità per i casi di isolamento, per aver contratto il virus, o di quarantena precauzionale, sono definiti con circolare del Ministero della Salute.

La cessazione dell'isolamento e della quarantena precauzionale consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo, determina la cessazione dell'isolamento o della quarantena.

Durata del Green Pass

A partire dal 1° febbraio 2022 la durata del Green Pass passa da nove a sei mesi. La norma va tuttavia coordinata con quanto previsto dall'art. 1 del DL 5/22. Pertanto la certificazione verde COVID-19, ha una validità di sei mesi dalla data di

- completamento del ciclo vaccinale primario ed è rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del predetto ciclo
- avvenuta guarigione nei casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino.

Il Green Pass non ha limite temporale di durata nei casi di

- somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario
- avvenuta guarigione nei casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Green pass base e green pass rafforzato

Introdotte per legge le definizioni di green pass base e green pass rafforzato.

È in possesso sia del green pass rafforzato che di quello base colui/colei che si trovi in uno dei casi di seguito elencati

1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo
2. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2
3. avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo.

È in possesso del solo green pass base colui/colei che ha effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2

Impiego del Green Pass

Green pass base

Fino al 31 marzo e su tutto il territorio nazionale ivi compresi quelli collocati in zona arancione e rossa, è consentito l'accesso ai concorsi pubblici e ai corsi di formazione pubblici, a coloro che siano in possesso del Green pass base

Green pass rafforzato

Fino al 31 marzo 2022 e su tutto il territorio nazionale ivi compresi quelli collocati in zona arancione e rossa possono accedere ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre solamente coloro che siano in possesso del green pass rafforzato.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Fino alla cessazione dello stato di emergenza per l'accesso ai mezzi di trasporto adibiti a servizi di trasporto di persone è obbligatorio l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il possesso e l'esibizione del green pass rafforzato

Ricordiamo che il DL 5/12 ha introdotto alcune deroghe all'obbligo del green pass rafforzato. Infatti è sufficiente il green pass base per gli spostamenti

- da e per le isole con il resto del territorio italiano
- da e per le isole lacustri e lagunari

Per affissione all'albo sindacale

- per quelli dedicati al trasporto scolastico

Potenziamento delle infrastrutture strategiche per le emergenze sanitarie

Per fronteggiare le esigenze connesse all'epidemia da COVID-19 e garantire una capacità per eventuali emergenze sanitarie future, vengono stanziati sei milioni di euro per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare difesa, idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali.

Disposizioni sui settori della conoscenza

Scuola

Fino al 31 marzo 2022 chiunque acceda alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori deve possedere ed è tenuto a esibire il Green pass base. Ricordiamo che tale disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti e a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.

Il rispetto di tali norme è verificato dai responsabili delle istituzioni o da altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche sono effettuate a campione anche utilizzando l'apposita applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del DPCM del 17 giugno 2021. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni deve essere effettuata, anche a campione, dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati.

Nei casi in cui il green pass base non sia stato generato e non sia stata rilasciato in formato cartaceo o digitale, l'interessato può presentare un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal proprio medico di medicina generale.

Rimane l'obbligo vaccinale per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

Ulteriori disposizioni per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022, il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome, attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale, nello svolgimento delle attività

- di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2
- correlate di analisi e di refertazione.

Il "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022" istituito dal decreto legge 73/21 può essere utilizzato anche per l'acquisto di apparecchi di sanificazione,

igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria.

Ricordiamo che il [decreto-legge 4/22](#), in corso di conversione da parte del Parlamento, ha incrementato tale Fondo di 45,22 milioni di euro per il 2022.

Entro il 20 marzo 2022 è previsto l'emanazione di uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro della salute e di concerto con il Ministro dell'istruzione) che deve definire

- le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione
- gli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e confinati degli stessi edifici

Università e afam

Fino al 31 marzo 2022 chiunque acceda alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, compresi gli studenti di tali istituzioni, deve possedere ed è tenuto a esibire il Green pass base.

Il rispetto di tali norme è verificato dai responsabili delle istituzioni o da altro personale da questi a fine delegato. Le verifiche sono effettuate a campione anche utilizzando l'apposita applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del DPCM del 17 giugno 2021. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni deve essere effettuata, anche a campione, dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati.

Nei casi in cui il green pass base non sia stato generato e non sia stata rilasciato in formato cartaceo o digitale, l'interessato può presentare un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal proprio medico di medicina generale.

Rimane l'obbligo vaccinale per il personale universitario e delle istituzioni afam.

L'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2020/2021 è prorogata al 15 giugno 2022. È prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento di tali prove.

Prestazione lavorativa dei soggetti fragili

Fino al 31 marzo 2022 i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di fragilità svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Per lavoratori fragili si intendono

- quelli indicati dall'art. 26 comma 2 del decreto legge cura italia (DL 18/20) ossia coloro che sono in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da

patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

- quelli indicati dal decreto del ministro del lavoro del 4 febbraio 2022 che individua le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità.

Alla luce delle modifiche introdotte nella legge di conversione, non è chiaro se le due disposizioni coesistano oppure se le categorie indicate dal decreto cura Italia si applichino fino al 25 febbraio data di entrata in vigore del Decreto del ministero del lavoro.

Per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce di tali benefici è autorizzata la spesa di 68,7 milioni di euro per l'anno 2022.

Dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 continua ad applicarsi la norma secondo cui ai lavoratori fragili che non possono rendere la prestazione lavorativa in modalità agile il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. Tali periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto. Il periodo di assenza dal servizio deve essere prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel certificato.

Congedi parentali

Prorogate fino al 31 marzo le norme previste dall'art. 9 del DL 146/21 sul congedo parentale straordinario per il genitore di figlio/a convivente minore di 14 anni in caso di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, per quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione dell'ASL territoriale oppure per aver contratto infezione da Covid-19.

Ricordiamo che

- il beneficio è esteso, alle stesse condizioni ma a prescindere dall'età anagrafica, ai genitori di figli/e con disabilità grave qualora sia soggetto a chiusura il centro diurno a carattere assistenziale frequentato.
- nei periodi di astensione è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione
- per i figli tra i 14 ai 16 anni l'accesso al congedo rimane, ma senza corresponsione di indennità né contribuzione figurativa fatti salvi, invece, il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto.

Per garantire la sostituzione del personale docente, educativo e ATA che usufruisce di questi benefici sono stati stanziati per il 2022 7,6 milioni di euro.

Proroghe di disposizioni normative

Sono prorogate al 31 marzo 2022 le norme relative alle seguenti disposizioni:

- Le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni.
- Il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere.
- La sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'art. 83 del D.L. 34/20.
- Riguardo ai concorsi pubblici, in ragione del numero di partecipanti:
 - l'utilizzo di sedi decentrate e la non contestualità delle prove
 - l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali
 - l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.
- In tutte le istituzioni educative, scolastiche e universitarie:
 - è obbligatorio utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola dell'infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
 - sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche dove sono presenti bambini, alunni e studenti esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3;
 - è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
 - è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

I Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare alle norme sulle attività scolastiche in presenza, esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.